Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 18 agosto 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 2 *maggio* 1977 *registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1977 *registro n.* 18, *foglio n.* 265

E' sanzionata la medaglia d'argento al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di ATZENI Giuseppe, nato a Nurri (Nuoro) il 1° settembre 1912, sergente del 1° Reggimento fanteria, con la seguente motivazione: «Capo squadra di posto avanzato, sotto improvviso fuoco avversario, ferito, riusciva, inceppata la mitragliatrice, a metterla in perfetto funzionamento dando ai propri dipendenti esempio di alto spirito del dovere e sprezzo del pericolo». — Fronte dell'Ebro - Cherta - quota 108, 9 aprile 1938.

(8810)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1977, n. **516**.

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976, remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:

a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;

b) non esercitino, nè abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, nè altra attività retribuita;

sono estesi i benefici tutti previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1° luglio 1976.

I predetti magistrati onorari conservano tale *status* e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

Art. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1977, n. **517**.

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SCUOLA ELEMENTARE

Art. 1.

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio.

L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

Art. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 4.

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale consterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, n. 1189, sono abrogate.

Art. 5.

Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Titolo II

SCUOLA MEDIA

Art. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 7.

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps* da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di *handicaps* e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di *handicaps* sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal

collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Art. 8.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera *b*), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di class , in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III

Norme comuni

Art. 10.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e l'articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 11.

Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

Art. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

E' abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

Art. 14.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-78.

Art. 15.

Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

Art. 17.

All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **518**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.

L'art. 305, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sessanta per i tre anni di corso (venti per ogni anno).

L'art. 370, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in tredici suddivisi nei tre anni di corso.

Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 416. — La durata del corso è stabilita in tre anni. Sono ammessi a detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di ventisei suddivisi nei tre anni di corso.

Le norme generali sono quelle previste per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 156 a 170 dello statuto dell'Università.

Oltre al colloquio previsto dall'art. 158, i candidati dovranno rispondere alle domande contenute in apposito questionario redatto dal direttore della scuola.

Art. 417. — Materie di insegnamento:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionali;

elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;

metodi di analisi chimica e quantitativa;

patologia molecolare;

fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di biometria e di statistica (complementare);

auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

patologia sperimentale metabolica;

semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);

medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;

neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);

farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;

dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.

Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere gli esami nelle corrispondenti materie fondamentali ed in una almeno materia complementare, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli iscritti alla scuola sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni e gli internati presso la sede della scuola e presso altre istituzioni che d'accordo col direttore della scuola siano disponibili in tal senso.

Art. 418. — Alla fine del triennio gli specializzandi sosterranno la discussione di una dissertazione scritta e gli esami di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. **519.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 576, in relazione alla deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica — indirizzo organico-biologico — è aggiunto il seguente:

analisi strumentale organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **520.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di S. Stefano Belbo della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Santo Stefano Belbo.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di S. Stefano Belbo della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Santo Stefano Belbo (Cuneo).

Visto *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **521.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di Milano della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Milano.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di Milano della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **522.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di Padova della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Padova.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di Padova della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **523.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Siro e dei SS. Prospero e Caterina, in Tresana.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° gennaio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Siro, in Villa, e dei SS. Prospero e Caterina, in Careggia, entrambe frazioni del comune di Tresana (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977.

Sostituzione di tre membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e nomina di quattro nuovi componenti dello stesso comitato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 19 luglio 1976, concernente la nomina, per il triennio 1° marzo 1976-28 febbraio 1979, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali i magistrati della Corte dei conti dott. Giuseppe Accardo e dott. Gaetano Enea ed il rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra dottor Mario Atella;

Visti gli articoli 91 e 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 14 della legge 28 luglio 1971, n. 585;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Accardo che è deceduto nonchè del dott. Gaetano Enea il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico e del dott. Mario Atella che ha cessato di far parte del consesso per raggiunti limiti di età;

Ritenuto, altresì, che per esigenze di servizio, occorre provvedere alla nomina, in seno al predetto comitato di liquidazione, di altri due ufficiali generali medici e di altri due funzionari amministrativi, in aggiunta a quelli attualmente in carica;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con nota n. 146/9 del 21 gennaio 1977, dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra con nota n. 9130.B.5 del 20 settembre 1976 e dal Ministero della difesa con nota n. 2/225/R del 5 febbraio 1977;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1979, sono chiamati a far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Atella dott. Pietro, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in sostituzione del dott. Mario Atella;

Benvenuto dott. Silvio, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Gaetano Enea;

Cano dott.ssa Giovanna vedova Manca, primo dirigente a riposo del Ministero del tesoro;

Dall'Aglio dott. Vincenzo, tenente generale medico C.S.A. in congedo assoluto;

Malvezzi dott. Sergio, primo dirigente del Ministero del tesoro;

Spadaccini dott. Giuseppe, vice procuratore generale della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Giuseppe Accardo;

Zavatteri dott. Pietro, maggiore generale medico Esercito in ausiliaria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1977
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 357

(8727)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Terza variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, in applicazione della quale è autorizzata la iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro, a decorrere dall'esercizio 1971, della somma di L. 1.150.000.000, ridotta a L. 385.000.000 annue per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devoluta agli interventi a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1977, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori nella misura di lire 20 miliardi ed il contributo di L. 385.000.000 a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto che soltanto la metà di detti contributi, rispettivamente, lire 10 miliardi e L. 192.500.000, sono di competenza del secondo semestre dell'esercizio 1976-77 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in relazione al quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate, per il territorio della Sardegna, alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1976, con il quale sono stati determinati i coefficienti secondo i quali dovrà essere ripartita tra le regioni l'aliquota delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L. di loro competenza;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1976, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1976-77;

Visti i propri decreti in data 9 dicembre 1976 e 10 maggio 1977 con i quali sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Visto che alcune entrate del F.A.P.L. sono state accertate per un importo superiore a quello previsto;

Considerato che lo stanziamento di alcuni capitoli di bilancio è risultato deficitario in relazione alle necessità presentatesi nel corso dell'esercizio finanziario, mentre lo stanziamento di altri è risultato eccessivo, per cui si rende necessaria la loro perequazione;

Considerata la necessità di istituire due appositi capitoli di spesa per poter provvedere al pagamento degli oneri assicurativi conseguenti agli infortuni verificatisi in danno degli istruttori ed allievi dei corsi di addestramento professionale anteriormente al 1° luglio 1968, nonché per quelli dovuti da enti gestori di corsi ad istituti previdenziali per attività di formazione professionale svolta in campo agricolo anteriormente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1976-77, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretta nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . . . . . . L. 4.288.000.000

Cap. 1031. — Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . » 11.000.000

Cap. 1051. — Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629 . . . . » 300.000.000

Cap. 1052. — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico . . . » 2.500.000.000

Cap. 1053. — Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri. Interessi moratori . . . . » 12.000.000

Cap. 1062. — Ammende a carico dei datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20 lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) » 48.000.000

Cap. 5101. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 19 aprile 1949, n. 264) . . . . » 10.000.000.000

Cap. 5102. — Assegnazioni straordinarie dello Stato . . . . » 5.000.000.000

Cap. 5201. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971 n. 118) . . . . » 192.500.000

Cap. 5232. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . » 2.000.000.000

Cap. 5233. — Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n 1142) e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858) . . . . . . » 4.000.000.000

Cap. 5234. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . . . » 12.000.000

Totale aumento entrate . . L. 28.363.500.000

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 1031. — Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito . . . . L. 150.000.000

Cap. 1091. — Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 » 90.000.000

Cap. 5133. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongono e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonché contributi a favore delle Regioni o di Enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) . . . . L. 84.000.000

Totale diminuzione spesa . . . L. 324.000.000

Totale disponibilità finanziaria L. 28.687.500.000

In aumento:

Cap. 1032. — Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478) . . . . L. 100.000.000

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . . . . » 726.000.000

Cap. 5125. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali . . . . » 104.000.000

Cap. 5126. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . . . » 610.000.000

Cap. 5127. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro le invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . . » 15.600.000.000

Cap. 5129. — Spese per la predisposizione assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle Regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . . . . » 800.000.000

Cap. 5131. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . . . . » 600.000.000

Cap. 5135 (di nuova istituzione). — Spese per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli istruttori, aiutoistruttori ed allievi dei corsi di addestramento professionale, svolti anteriormente al 1° luglio 1968 (gestione assunta dall'INAIL per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) » 25.000

Cap. 5136 (di nuova istituzione) — Spese per contributi ed oneri ad essi connessi, dovuti da enti gestori di corsi ad istituti previdenziali, in relazione ad attività di addestramento professionale svolta in campo agricolo anteriormente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . . . . . » 76.725.000

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . . . » 108.453.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	L.	623.095.400
Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali ecc.	»	57.835.000
Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	»	68.000.000
Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	»	4.000.000
Cap. 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	16.786.000
Cap. 5190. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, e di cui all'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 per il Friuli-Venezia Giulia	»	737.905.275
Cap. 5194. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	14.379.750
Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	»	8.278.961.325
Cap. 5205. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	161.334.250
Totale a pareggio spese	L.	28.687.500.000

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8599)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bepi Koelliker automobili, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Bepi Koelliker automobili di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 11.480 di cui al mod. *B*-Import n. 3392158 rilasciato in data 27 luglio 1973 dalla Banca agricola milanese, per l'importazione di 29 motocicli Triumph di origine e provenienza Inghilterra;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione di 20 dei 29 motocicli è avvenuta entro i termini; mentre per i rimanenti nove (valore Lgs. 3.480) essa è stata accettata dalla dogana di Milano il 3 novembre 1973 con un ritardo, quindi di sessantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 997208 del 29 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 novembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, dovuta, secondo quanto dichiarato dalla ditta Bepi Koelliker, a motivi di carattere puramente commerciale (difficoltà di introduzione dei suddetti nove motocicli sul mercato nazionale);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bepi Koelliker automobili mediante fidejussione della Banca agricola milanese nella misura del 5% di Lgs. 3.480 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(8730)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara;

Visto l'art. 4, secondo comma, della regolamentazione sul funzionamento dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il dott. Antonio Rotelli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria non può essere considerato rappresentante dell'associazione a suo tempo proponente;

Vista la nota n. 6888 del 1° giugno 1977 con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dottor Rinaldo Fadda in sostituzione del dott. Antonio Rotelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Rotelli, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Fadda è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Antonio Rotelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8520)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

Ricostituzione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè in sotterraneo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi, integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sottorraneo;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1971 con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che, ai sensi dell'art. 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i rappresentanti di categoria nell'organo predetto sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

organizzazioni sindacali fra lavoratori chimici ed affini (Federchimici - Cisl);

Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea - Cgil);

Unione italiana lavoratori chimici e delle industrie diverse (Uilcid - Uil);

Federazione nazionale industrie estrattive (Cisnal);

Confederazione generale dell'industria italiana (Cgii);

Associazione sindacale Intersind;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori del settore:

Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea - Cgil);

Organizzazione sindacale fra lavoratori chimici ed affini (Federchimici - Cisl);

Unione italiana lavoratori chimici e delle industrie diverse (Uilcid - Uil);

Per i datori di lavoro del settore:

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione generale dell'industria italiana (Cgii);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Riccardi Adelmo (Fillea-Cgil), Sebastiani Virgilio (Fillea-Cgil), Palumbo Giuseppe (Fillea-Cgil), Biagioli Francesco (Federestrattive-Cisl), Moroni Lorenzo (Federestrattive-Cisl), Bacci Luciano (Uilcid-Uil), e Caria Gesmino (Uilcid-Uil), in rappresentanza dei lavoratori del settore;

Ceratto geom. Giorgio (Associazione sindacale Intersind), Po dott. Mario (Associazione sindacale Intersind) e Salerno rag. Vincenzo (Confederazione generale industria italiana), in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

Salsedo dott. Antonio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Di Maio dott. Lorenzo, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8512)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1977.

Prelievo e devoluzione ai fondi di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e di assistenza per i finanzieri del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6, terzo e quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 70, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1975, n. 856;

Visto l'art. 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, che approva lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Attesa la necessità di dare pratica attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 70, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

Le ricevitorie provinciali in sede di versamento delle entrate riscosse a titolo di sopratassa e di pene pecuniarie alla sezione di tesoreria provinciale sono autorizzate a determinare il 20 per cento dei relativi proventi con imputazione dell'importo, al netto degli aggi, al cap. 2325 — del capo VIII — dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 — e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi — concernente: « Quote dei proventi contravvenzionali pene pecuniarie e somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero di crediti dello Stato da destinare ai fondi di previdenza dell'Amministrazione delle finanze ».

Art. 2.

Le esattorie comunali, in sede di versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale delle pene pecuniarie riscosse ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono autorizzate a determinare il venti per cento del complessivo ammontare delle pene stesse e a imputare il relativo importo, al netto degli aggi, al capitolo indicato nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le erogazioni dei proventi al fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e al fondo di assistenza per i finanzieri saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

Con lo stesso decreto sarà riconosciuta la quota di spettanza al Fondo di assistenza per i finanzieri dei proventi delle sanzioni pecuniarie riscosse ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di verbale redatto in occasione di accessi, ispezioni e verifiche effettuate dalla guardia di finanza e sarà determinata la quota di spettanza a detto Fondo dei proventi riscossi in relazione alla cooperazione della guardia di finanza all'azione accertatrice propria degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(8929)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minori disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alla sottoelencata persona:

Gramatica prof. Filippo, docente di diritto penale all'Università di Genova.

Roma, addì 14 luglio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(8415)

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 9 agosto 1977 è revocato il decreto ministeriale 3 agosto 1977, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ferrofino Renato nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma, ed in sua vece, Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel predetto comune di Santa Marinella, stesso distretto notarile.

(8871)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Amanita, soc. coop. a r.l., in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Branda in data 13 novembre 1971, rep. n. 21251, reg. soc. n. 869;

2) società cooperativa edilizia Riale, soc. coop. a r.l., in Anzola d'Ossola (Novara), costituita per rogito Sala in data 4 ottobre 1968, rep. n. 3976, reg. soc. n. 2384;

3) società cooperativa edilizia Sant'Ambrogio, soc. coop. a r.l., in Montegrino (Varese), costituita per rogito Morganti in data 7 novembre 1969, rep. n. 42923, reg. soc. n. 5733;

4) società cooperativa di consumo Unione Cooperative di Consumo Valtrumplina, soc. coop. a r.l., in Gardone Val Trompia (Brescia), costituita per rogito Poli in data 23 gennaio 1969, rep. n. 145048, reg. soc. n. 8135;

5) società cooperativa agricola Frutticoltori di Bosmenso di Varzi, soc. coop. a r.l., in Bosmenso di Varzi (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 11 maggio 1967, rep. n. 645, reg. soc. n. 1044;

6) società cooperativa edilizia Sepriese, soc. coop. a r.l., in Castelseprio (Varese), costituita per rogito Giani in data 4 novembre 1962, rep. n. 9674/1224, reg. soc. n. 4543;

7) società cooperativa edilizia Rinascita Ottava, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Morello in data 13 ottobre 1959, rep. n. 60467, reg. soc. n. 23045;

8) società cooperativa edilizia Caperanese Ponte, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Grifoni in data 4 febbraio 1970, rep. n. 3756, reg. soc. n. 28154;

9) società cooperativa edilizia Civitas Prima, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 16 ottobre 1963, rep. n. 7962, reg. soc. n. 25200;

10) società cooperativa edilizia fra dipendenti delle Società per azioni Cantieri navali riuniti e Cantieri del terreno sedenti in Genova, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Cassanello in data 29 ottobre 1963, rep. n. 72692, reg. soc. n. 41914;

11) società cooperativa edilizia via Degli Ometti a r.l., in Genova-Bolzaneto, costituita per rogito Ansaldo in data 27 luglio 1966, rep. n. 83183, reg. soc. n. 26494;

12) società cooperativa Buona Ventura fra lavoratori ramo industriale soc. coop. a r.l., in Genova-Rivarolo, costituita per rogito Ansaldo in data 20 ottobre 1947, rep. n. 11246, reg. soc. n. 15146;

13) società cooperativa edilizia Buon Consiglio, soc. coop. a r.l., in Chiavari (Genova), costituita per rogito Ferrando in data 10 dicembre 1958, rep. n. 6490, reg. soc. n. 817;

14) società cooperativa edilizia Diana, soc. coop. a r.l. in Verona, costituita per rogito Marino in data 22 luglio 1971, rep. n. 36607, reg. soc. n. 6727;

15) società cooperativa edilizia Speranza, soc. coop. a r.l., in Minerbio (Bologna), costituita per rogito Turchi in data 28 novembre 1970, rep. n. 2074, reg. soc. n. 18406;

16) società cooperativa edilizia La Dimora, soc. a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 7 aprile 1963, rep. n. 26028, reg. soc. n. 2345;

17) società cooperativa agricola Casenuove, soc. coop. a r.l., in Osimo (Ancona), costituita per rogito Rotondano in data 2 aprile 1964, rep. n. 414, reg. soc. n. 4014;

18) società cooperativa lavoratori del Sabinello, soc. coop. a r.l., in Giulianova Lido (Teramo), costituita per rogito Rozzi in data 12 maggio 1967, rep. n. 43450, reg. soc. n. 1087;

19) società cooperativa edilizia Cassia Amena, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marini in data 13 luglio 1963, rep. n. 5176, reg. soc n. 1918;

20) società cooperativa edilizia Norbana, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 23 novembre 1971, rep. n. 20754, reg. soc. n. 222/72;

21) società cooperativa edilizia Herennia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 25 novembre 1971, rep. n. 20805, reg. soc. n. 145/72;

22) società cooperativa edilizia Ca.Di.Fe. (Casa dipendenti federmutue), soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cianci in data 11 marzo 1964, rep. n. 68036, reg. soc. n. 1291/64;

23) società cooperativa edilizia La Gioia della Casa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Federici in data 12 marzo 1968, rep. n. 44270, reg. soc. n. 1286/68;

24) società cooperativa edilizia Lucio Lelli, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 25 settembre 1964, rep. n. 103681, reg. soc. n. 3733/64;

25) società cooperativa edilizia Casa prima gioia gente dell'aria, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 15 settembre 1964, rep. n. 98216, reg. soc. n. 3656/64;

26) società cooperativa edilizia Monviso, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 17 marzo 1964, rep. n. 374253/8700, reg. soc. n. 2424/64;

27) società cooperativa edilizia Atomo 5 maggio 1815, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruggiero in data 26 aprile 1962, rep. n. 482683, reg. soc. n. 933/62;

28) società cooperativa edilizia Airone XXIII, soc. coop. a r.l., in Roma Lido, costituita per rogito Traversa in data 19 novembre 1958, rep. n. 855, reg. soc. n. 1861/58;

29) società cooperativa edilizia Beato Carlo da Sezze, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 4 febbraio 1958, rep. n. 29168, reg. soc. n. 1301;

30) società cooperativa edilizia Ameno Risveglio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Armati in data 27 marzo 1958, rep. n. 17616, reg. soc. n. 709/58;

31) società cooperativa edilizia La Rosa, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Moscatello in data 13 marzo 1963, rep. n. 69014/1546, reg. soc. n. 1109/63;

32) società cooperativa edilizia La Principessa, soc. a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini in data 23 settembre 1970, rep. n. 19878, reg. soc. n. 2666;

33) società cooperativa edilizia Trentennale di Latina, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Corbò in data 21 settembre 1963, rep. n. 39080, reg. soc. n. 159/63;

34) società cooperativa agricola Toscolaziale, soc. coop. a r.l., in Omano (Viterbo), costituita per rogito Bartoli in data 24 marzo 1972, rep. n. 14220, reg. soc. n. 1978;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Giovanni Amendola, soc. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 12 aprile 1950, rep. n. 8576, reg. soc. n. 920;

36) società cooperativa agricola produttori latte Valle Candina, soc. coop. a r.l., in Moiano (Benevento), costituita per rogito Cerni in data 17 gennaio 1967, rep. n. 12619, reg. soc. n. 641;

37) società cooperativa agricola Zootecnica Sant'Antonio, già ACLI S. Antonio da Padova, soc. a r.l., con sede in Miranda (Isernia), costituita per rogito de Felice in data 6 ottobre 1963, rep. n. 6855, reg. soc. n. 157;

38) società cooperativa ente per la valorizzazione della Marina di Lecce, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Franco in data 23 marzo 1961, rep. n. 34567, reg. soc. n. 2237;

39) società cooperativa edilizia Terra d'Otranto, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 27 gennaio 1966, rep. n. 47808, reg. soc. n. 2776;

40) società cooperativa edilizia Lucilla, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 4 maggio 1964, rep. n. 29521/4063, reg. soc. n. 694;

41) società cooperativa di produzione e lavoro lavoratori edili Giacomo Matteotti, soc. coop. a r.l., in Banzi (Potenza), costituita per rogito Perri Pedio in data 6 dicembre 1967, rep. n. 8693, reg. soc. n. 825;

42) società cooperativa edilizia La Cannitellese, soc. coop. a r.l., in Cannitello di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 21 novembre 1972, rep. n. 181530, reg. soc. n. 2/73;

43) società cooperativa edilizia La Calabrese, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 6 giugno 1961, rep. n. 46157, reg. soc. n. 1181;

44) società cooperativa edilizia Fiamme Gialle, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 5 aprile 1961, rep. n. 22959, reg. soc. n. 1178;

45) società cooperativa edilizia Il Bosforo d'Italia, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 30 agosto 1972, rep. n. 394, reg. soc. n. 32/72;

46) società cooperativa di produzione e lavoro femminile artigiana Maglieria Arborea - F.A.M.A., soc. a r.l., in Arborea (Oristano), costituita per rogito Piu in data 2 settembre 1958, rep. n. 31519/17438, reg. soc. n. 819;

47) società cooperativa agricola Unione pastori di Sini, soc. coop. a r.l., in Sini (Oristano), costituita per rogito Contu in data 16 giugno 1962, rep. n. 35853, reg. soc. n. 923;

48) società cooperativa edilizia La Scaletta, soc. coop. a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 21 novembre 1970, rep. n. 37221, reg. soc. n. 2010;

49) società cooperativa edilizia Coelsanus Case, soc. coop. a a r.l., in Sossano (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 14 marzo 1965, rep. n. 5067, reg. soc. n. 4208;

(8313)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo tra i lavoratori di Mede - Società coop. a r.l., in Mede.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1977, il sig. Cesco Ferrari è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo tra i lavoratori di Mede - Soc. coop. a r.l., in Mede (Pavia), in sostituzione del dott. Marco Padovani Brambati.

(8490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

All'art. 2, n. 6), del decreto ministeriale 7 maggio 1977, concernente il rinnovo della commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1977-79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1977, dove è scritto: «...in rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione: Luzzatto dott. Mario e Gavazzi dott. *Egidio*», leggasi: «...in rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione: Luzzatto dott. Mario e Gavazzi dottor *Ermanno*».

(8684)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale «Pic» con analisi aggiornate e a contrassegnare i recipienti con nuovi stampati accessori.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1977, n. 1641, la S.a.s. «Fonti S. Michele-Aminvals», in Vaie, (Torino), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata «Pic» di cui ai decreti ministeriali 6 marzo 1972, numeri 1234 e 1235, i risultati aggiornati delle analisi chimica e batteriologica.

Inoltre, la predetta società è stata autorizzata ad apportare modifiche agli stampati accessori che contrassegnano i recipienti.

Al decreto sono allegati esemplari delle nuove etichette e dei suddetti stampati accessori.

(8489)

Avviso di rettifica

Il primo comma delle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 1977, n. 4881/*R*, pubblicato a pag. 2434 della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1977, è rettificato come segue:

«Visti i decreti in data 13 febbraio 1961 e 28 dicembre 1972, con i quali vennero registrate ai numeri 18504, 18504/*A* e 18504/*B*, rispettivamente la specialità medicinale denominata "Venosil" fiale, nella confezione fiale 10 × 3 cc, la relativa categoria compresse, nella confezione da 30 compresse e la relativa categoria supposte, nella confezione supposte 10 × g 2,5, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Stroder, con sede in Firenze, via Ripoli, 207/V, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;».

Il primo comma del dispositivo del decreto stesso è rettificato come segue:

«E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata "Venosil" fiale, nella confezione fiale da 10 × 3 cc, nonché delle relative categorie compresse e supposte, nelle confezioni da 30 compresse e da 10 supposte × g 2,5, registrate rispettivamente ai numeri 18504, 18504/*A* e 18504/*B*, in data 13 febbraio 1961 e 28 dicembre 1972, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Stroder, con sede in Firenze, via di Ripoli, 207/V.».

(8873)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 Mod. rend. 5%. — Data: 28 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bologna. — Intestazione: Franzoni Lorenzo, nato a Bologna il 28 aprile 1902. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1799 Mod. rend. 5%. — Data: 7 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Mone Carlo, nato a Piana di Caiazzo (Caserta) il 20 marzo 1910. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 Mod. rend. 5%. — Data: 13 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bologna. — Intestazione: Bertossa Maria, nata a Montona (Jugoslavia) il 22 maggio 1927. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8246)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	83,00	80,50	74,70	72,45
2	Redimibile 3,50% 1934	98,90	97,15	89,01	87,44
3	» 3,50% (Ricostruzione)	87,55	85,80	78,80	77,22
4	» 5% »	97,80	95,30	88,02	85,77
5	» 5% (Riforma fondiaria)	97,05	94,55	87,35	85,10
6	» 5% (Prestito nazionale Trieste)	90,85	88,35	81,77	79,52
7	» 5% (Beni esteri 1954-79)	90,45	87,95	81,41	79,16
8	» 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82)	77,00	75,25	69,30	66,83
9	» 5,50% » » 1968-83)	76,45	73,70	68,81	66,33
10	» 5,50% » » 1969-84)	74,95	72,20	67,47	64,98
11	» 6% » » 1970-85)	77,25	74,25	69,53	66,83
12	» 6% » » 1971-86)	76,25	73,25	68,63	65,93
13	» 6% » » 1972-87)	75,05	72,05	67,55	64,85
14	» 9% » » 1975-90)	83,05	78,55	74,75	70,70
15	» 9% » » 1976-91)	82,60	78,10	74,34	70,29
16	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	102,40	99,90	92,16	89,91
17	» » » 5,50% 1977	103,25	100,50	92,93	90,23
18	» » » 5,50% 1978	102,65	99,90	93,39	89,91
19	» » » 5,50% 1979	102,65	99,90	92,39	89,91
20	Buoni del Tesoro novennali 5% 1° aprile 1978	94,00	91,50	84,60	82,35
21	» » » 5,50% 1° gennaio 1979	89,80	87,05	80,82	78,35
22	» » » 5,50% 1° gennaio 1980	83,90	81,15	75,51	73,04
23	» » » 5,50% 1° aprile 1982	79,00	76,25	71,10	68,63
24	» » poliennali 7% 1978	96,80	93,30	87,12	83,97
25	» » » 9% 1° aprile 1979 I emissione	94,15	89,65	84,74	80,60
26	» » » 9% 1° ottobre 1979 II emissione	92,85	88,35	83,57	79,52
27	» » » 9% 1° gennaio 1980	91,75	87,25	82,58	78,53
	Titoli garantiti dallo Stato				
28	Prestito unificato Città di Napoli 5% (1881-1980)	82,75	80,25	74,48	72,23
29	» obbligazionario Città di Napoli 6% (1968-88)	76,60	73,60	69,94	66,24
30	» » » » » 10% (1975-95)	83,95	78,95	75,56	71,06
31	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	82,50	80,50	74,25	72,45
32	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
33	Consorzio naz. credito agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 E	60,35	57,85	54,32	52,07
34	» » » » » 5% s.s. Olivicoltura	82,00	79,50	73,80	71,55
35	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	76,45	73,45	68,81	66,11
36	» 6% (1965-1985) II »	76,25	73,25	68,63	65,93
37	» 6% (1966-1986) I »	74,05	71,05	66,65	63,95
38	» 6% (1966-1986) II »	73,85	70,85	66,47	63,77
39	» 6% (1967-1987)	71,85	68,85	64,67	61,97
40	» 6% (1968-1988) I emissione	70,30	67,30	63,27	60,57
41	» 6% (1968-1988) II »	69,20	66,20	62,28	59,58
42	» 6% (1969-1989) I »	68,30	65,30	61,47	58,77
43	» 6% (1969-1989) II »	69,80	66,80	62,82	60,12
44	» 7% (1970-1985)	81,30	77,80	73,17	70,02
45	» 7% (1971-1986)	76,55	76,05	68,90	68,45
46	» 7% (1972-1987)	77,80	74,30	70,02	66,87
47	» 7% (1972-1992)	69,65	66,15	62,69	59,54
48	» 7% (1973-1993)	69,45	65,95	62,51	59,36
49	» 9% (1974-1994)	88,55	84,05	79,70	75,65
50	» 9% (1975-1985)	97,50	93,00	87,75	83,70
51	» 10% (1975-1982) I emissione	95,15	90,15	85,64	81,14

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione* ***dagli*** *agenti della riscossione nel* 1° *semestre* 1977 *valevole per il* 2° *semestre* 1977

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
52	E.N.E.L. 10% (1975-1982) II emissione	94,00	89,00	84,60	80,10
53	» 10% (1976-1983)	92,85	88,85	83,57	79,97
54	» Europa 6% (1965-1980)	91,70	88,70	82,53	79,53
55	Consorzio di credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1986)	74,20	71,20	66,78	64,08
56	» » » 6% s.s. « B » I emissione (1966-1996)	63,45	60,45	57,11	54,41
57	» » » 6% s.s. « B » II » (1967-1996)	61,95	58,95	55,76	53,06
58	» » » 6% s.s. « B » III » (1968-1998)	61,75	58,75	55,58	52,88
59	» » » 6% s.s. « B » IV » (1969-1999)	78,25	75,25	70,43	67,73
60	» » » 6% s.s. « B » V » (1970-2000)	98,00	95,00	88,20	85,50
61	» » » 7% s.s. « B » I » (1970-2000)	94,85	91,35	85,37	88,22
62	» » » 7% s.s. « B » II » (1971-2001)	96,50	93,00	86,85	83,70
63	» » » 6% s.s. « C » I » (1966-1996)	66,20	63,20	59,58	56,88
64	» » » 6% s.s. « C » II » (1967-1996)	59,30	56,30	53,37	50,67
65	» » » 6% s.s. « C » III » (1968-1998)	60,80	57,80	54,62	52,02
66	» » » 6% s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1998)	60,45	57,45	54,41	51,71
67	» » » 6% s.s. « Autostrade » I » (1970-1998)	64,00	61,00	57,60	54,90
68	» » » 7% s.s. « Autostrade » (1972-2001)	64,15	60,65	57,74	54,89
69	» » » 8% s.s. « Autostrade » (1974-2002) I emiss.	64,20	60,20	57,78	54,18
70	» » » 8% s.s. « Autostrade » (1974-2002) II »	65,40	61,40	58,86	55,26
71	» » » 8% s.s. « Autostrade » (1975-2005) II »	64,10	60,10	57,69	54,09
72	» » » 9% s.s. « Autostrade » (1975-2005) I »	65,70	61,20	59,13	55,08
73	» » » 9% s.s. « Autostrade » (1975-2005) II »	66,50	62,00	59,85	55,80
74	» » » 9% s.s. « Autostrade » (1976)	67,30	62,80	60,57	56,52
75	» » » 10% s.s. « Autostrade » (1976)	79,80	74,80	71,82	67,32
76	E.N.I. 6% (1965-1980) II serie	91,90	88,90	82,71	80,01
77	» 6% (1966-1981)	87,30	84,30	78,57	75,87
78	I.M.I. 6% Fin. medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	79,40	76,40	71,46	68,76
79	» 6% » » » » » (1968-1983)	88,00	85,00	79,20	76,50
80	» 6% s.s. « Autostrade » (1968-1998)	61,30	58,30	55,17	52,47
81	» 7% s.s. « Autostrade » (1973-2003) II emiss.	64,25	60,75	57,83	54,68
	Obbligazioni bancarie internazionali				
82	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	69,65	66,15	62,69	59,54
83	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5% (1962-1977)	101,90	99,40	91,71	89,46
84	» » » » » 6% (1965-1985)	76,40	73,40	72,36	66,06
85	» » » » » 6% (1966-1986)	76,00	73,00	68,40	65,70
86	» » » » » 6% (1967-1987)	76,20	73,20	68,58	65,88
87	» » » » » 6% (1968-1988)	76,30	73,30	68,67	65,97
88	» » » » » 7% (1971-1986)	84,90	81,40	76,41	73,26
89	» » » » » 7% (1972-1987)	82,15	78,65	73,96	70,79
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
90	Consorzio di credito OO.PP. 5% (1955-66 - 62-94)	59,35	56,85	53,42	51,17
91	» » » 6% Serie trentennale	60,25	57,25	54,23	51,53
92	» » » 7% » »	64,35	60,85	57,92	54,77
93	» » » 5,50% » »	59,80	57,05	53,82	51,35
94	» » » 8% (1974)	64,95	60,95	58,46	54,86
95	» » » 8% (1975)	64,95	60,95	58,46	54,86
96	» » » 8% (1975)	—	—	—	—
97	» » » 8% (1975)	63,50	59,50	57,15	53,55
98	» » » 9% (1976)	73,50	69,00	66,15	62,10
99	» » » 10% (1977)	75,30	70,30	67,77	63,27
100	» » » 5% Case agr. s.s. (1962-1982)	90,50	88,00	81,45	79,20
101	» » » 5% » » » I emiss. (1964-1984)	75,40	72,90	67,86	65,61
102	» » » 6% » » » II » (1965-1985)	73,40	71,40	66,06	64,26

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
103	Consorzio di credito OO.PP. 6% Case agr. s.s. III emiss. (1966-1986).	72,95	69,95	65,66	62,96
104	» » » 6% Dotazione I emiss. (1965-1985). . .	75,50	72,50	67,95	65,25
105	» » » 6% » II » (1966-1986). . .	72,60	69,60	65,34	62,64
106	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	73,50	70,50	66,15	63,45
107	» » » 6% » » » II » (1967-1987)	72,15	69,15	64,94	62,24
108	» » » 6% » » » III » (1968-1988)	69,75	66,75	62,78	60,08
109	» » » 6% » » » IV » (1969-1989)	67,90	64,90	61,11	58,41
110	» » » 6% » » » V » (1969-1989)	67,35	64,35	60,62	57,92
111	» » » 6% » » » VI » (1970-1990)	67,50	64,50	60,75	58,05
112	» » » 7% » » Vent.I » (1970-1990)	73,00	69,50	65,70	62,55
113	» » » 7% » » » II » (1971-1991)	72,65	69,15	65,39	62,24
114	» » » 7% » » » III » (1971-1991)	72,35	68,85	65,12	61,97
115	» » » 7% » » » IV » (1971-1992)	72,20	68,70	64,98	61,83
116	» » » 7% » » » V » (1972-1992)	72,40	68,90	65,16	62,01
117	» » » 7% » » » VI »	73,95	70,45	66,56	63,41
118	» » » 7% » » » VII »	72,40	68,90	65,16	62,10
119	» » » 7% » » » VIII » (1974-1994)	72,40	68,90	65,16	62,01
120	» » » 9% » » » . . . . . . (1974-1989)	86,80	82,30	78,12	74,07
121	» » » 9% » » » III emiss. (1975-1990)	86,15	81,65	77,54	73,49
122	» » » 9% » » » II » (1975-1990)	84,00	79,50	75,60	71,55
123	» » » 9% » » » I » (1976) . .	84,00	79,50	75,60	71,55
124	» » » 9% » » » II » (1976) . .	83,00	78,50	74,70	70,65
125	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1967-1996)	60,75	57,75	54,68	51,98
126	» » » 7% » (1972-2002)	64,15	60,65	57,74	54,59
127	» » » 5,50% FF.SS. (serie speciale 1959)	94,50	91,75	85,05	82,58
128	» » » 5% » (» » 1960)	85,70	83,20	77,13	74,88
129	» » » 5% » (» » 1961)	82,30	79,80	74,07	71,82
130	» » » 6% » (» » 1965) I emiss.	75,75	72,75	68,18	65,48
131	» » » 6% » (» » 1965) II »	74,85	71,85	67,37	64,67
132	» » » 6% » (» » 1966) I »	75,20	72,20	67,68	64,98
133	» » » 6% » (» » 1966) II »	73,05	70,05	65,75	63,05
134	» » » 6% » (» » 1967) . . .	71,65	68,65	64,49	61,79
135	» » » 6% » (» » 1969) I emiss.	70,75	67,75	63,68	60,98
136	» » » 6% » (» » 1969) II »	81,25	78,75	73,13	70,88
137	» » » 6% » (» » 1970) . . .	67,80	64,80	61,02	58,32
138	» » » 7% » (» » 1971)	73,05	69,55	65,75	62,60
139	» » » 7% » (» » 1972)	73,50	70,00	66,15	63,00
140	» » » 7% » (» » 1972-92) II emiss.	72,15	68,65	64,94	61,79
141	» » » 5% Piano Verde (1961-81 I emissione) .	82,85	80,35	74,57	72,32
142	» » » 5% » » (1962-82 II ») .	80,70	78,20	72,63	70,38
143	» » » 5% » » (1963-83 III ») .	83,75	81,25	75,38	73,13
144	» » » 6% » » (1964-84 I ») .	78,40	75,40	70,56	67,86
145	» » » 6% » » (1965-85 II ») .	77,90	74,90	70,11	67,41
146	» » » 6% » » (1965-85 III ») .	74,70	71,70	67,23	64,53
147	» » » 6% » » (1965-85 IV ») .	74,15	71,15	66,74	64,04
148	» » » 6% » » (1967-87 V ») .	72,25	69,25	65,03	62,33
149	» » » 6% » » (1967-87 VI ») .	71,05	68,05	63,95	61,25
150	» » » 6% » » (1968-88 VIII ») .	69,50	66,50	62,55	59,85
151	» » » 6% » » (1969-89 VIII ») .	68,05	65,05	61,25	58,55
152	» » » 7% » » (1971-91 I ») .	74,45	70,95	67,01	63,86
153	» » » 7% » » (1971-91 II ») .	72,75	69,25	65,48	62,33
154	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr.	71,70	68,70	64,53	61,83
155	» » » » 6% (1968-1988) I, II, e II tr. . .	69,65	66,65	62,69	59,99
156	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	69,75	66.75	62,78	60,08
157	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr.	72,30	69,30	65,57	62,37
158	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr.	80,70	77,20	72,63	69,48
159	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr.	79,00	75,50	71,10	67,95

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
160	Amministrazione Ferrovie dello Stato % (1973-1988)	82,70	79,20	74,43	71,28
161	» » » » 8% (1974-1984)	90,50	86,50	81,45	77,85
162	» » » » 10% (1975-1985)	96,10	91,10	86,49	81,99
163	» » » » 10% (1976-1985)	96,65	91,65	86,99	82,49
164	» » » » 10% (1976-1986)	95,00	90,00	85,50	81,00
165	I.R.I. 6% (1955-56-57) ventennale	102,70	98,70	92,43	88,83
166	» 6% (1958-1978)	98,95	95,95	89,06	86,36
167	» 5,50% (1959-1979)	95,50	92,75	85,95	83,48
168	» 5,50% (1960-1980)	88,00	85,25	79,20	76,73
169	» 5,50% (1961-1986)	69,45	66,70	62,51	60,03
170	» 5,50% (1963-1983)	79,50	76,75	71,55	69,08
171	» 6% (1964-1982) Giulia	85,70	81,70	77,13	73,53
172	» 6% (1965-1983)	79,35	76,35	71,42	68,72
173	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	73,85	70,35	66,47	63,32
174	» 5,50% Elettricità (1958-1977) optate	100,75	98,00	90,68	88,20
175	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958-1978) s.s.	99,25	96,25	89,33	86,63
176	» » » » 6% (1964-1979)	101,20	98,20	91,08	88,38
177	» » » » 6% (1966-1981)	82,65	79,65	74,39	71,69
178	» » » » 5,50% Gela (1960)	91,80	89,05	82,62	80,15
179	» » » » Sud 5,50% (1960-1977)	99,25	96,50	89,33	86,85
180	» » » » » 5,50% (1961-1978)	95,60	92,85	86,04	83,57
181	» » » » » 5,50% (1961-1980) IV serie	90,70	87,95	81,63	79,16
182	» » » » » 5,50% (1962-1981) V »	87,70	84,95	78,93	76,46
183	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI »	87,50	84,75	78,75	76,28
184	» » » » » 5,50% (1963-1978) VII »	82,50	79,75	74,25	71,78
185	» » » » » 5,50% (1963-1978) VIII »	94,25	91,50	84,83	82,35
186	» » » » » 6% (1964-1979) IX »	94,65	91,65	85,19	82,49
187	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	65,70	62,95	59,13	56,66
188	» » » 6% (1965-1985)	76,85	73,85	69,17	66,47
189	» » » 6% (1967-1987)	66,70	63,70	60,03	57,33
190	» » » 6% (1968-1988)	79,30	76,30	71,37	68,67
191	» » » 6% (1968-1986)	73,00	70,00	65,70	63,00
192	» » » 6% (1969-1989)	68,20	65,20	61,38	58,68
193	» » » 7% (1971-1986)	77,85	74,35	70,07	66,92
194	» » » 7% (1972-1988)	75,35	71,85	67,82	64,67
195	» » » 7% (1973-1991)	71,70	68,20	64,53	61,38
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
196	ISVEIMER 5,50% (1962-1977) V emissione	101,20	98,45	91,08	88,61
197	» 5,50% (1962-1977) VI »	99,10	96,35	89,10	86,72
198	» 5,50% (1963-1978) VII »	96,05	93,30	86,45	83,97
199	» 5,50% (1963-1978) VIII »	93,95	91,20	84,56	82,08
200	» 6% (1964-1979) IX »	92,60	89,60	83,34	80,64
201	» 6% (1964-1979) X »	92,60	89,60	83,34	80,64
202	» 6% (1965-1980) XI »	87,65	84,65	78,89	76,19
203	» 6% (1966-1981) XII »	85,45	82,45	76,91	74,21
204	» 6% (1967-1982) XIII »	82,55	79,55	74,30	71,60
205	» 6% (1967-1982) XIV »	81,35	78,35	73,22	70,52
206	» 6% (1968-1983) XV »	81,20	78,20	73,08	70,38
207	» 6% (1969-1984) XVI »	79,60	76,60	71,64	68,94
208	» 7% (1970-1985) XVII »	79,85	76,35	71,87	68,72
209	» 7% (1971-1986) XVIII »	76,80	73,30	69,12	65,97
210	» 7% (1971-1986) XIX »	75,35	71,85	67,82	64,67
211	» 7% (1972-1987) XX »	73,90	70,40	66,51	63,36
212	» 7% (1973-1988) XXI »	73,65	70,15	66,29	63,14
213	» 9% (1974-1984) XXII »	90,45	85,95	81,41	77,36
214	» 8% (1975-1985) XXIV »	81,25	77,25	73,13	69,53

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza ced
215	ISVEIMER 9% (1975-1990) XXV emissione	83,00	78,50	74,70	70
216	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50%	90,00	88,25	81,00	79
217	» » » » » 4% ord.	72,20	70,20	64,98	63
218	» » » » » 4,75%	102,38	100,00	92,15	90
219	» » » » » 5% s.o. priv.	82,75	80,25	74,48	72
220	» » » » » 6% s.o. conv. (ex 5%)	70,25	67,25	63,23	60
221	» » » » » 5% s.s. priv.	89,95	87,45	80,96	78
322	» » » » » 6% s.s. conv. (ex 5%)	74,45	71,45	67,01	64
223	» » » » » 6% serie III	77,95	74,95	70,16	67
224	» » » » » 6% » I, II, V	65,15	62,15	58,64	55
225	» » » » » 6% » IV	63,90	60,90	57,51	54
226	» » » » » 6% » VI	60,05	57,05	54,05	51
227	» » » » » 6% » VII	62,65	59,65	56,39	53
228	» » » » » 6% » VIII	58,85	55,85	52,97	50
229	» » » » » 6% » IX	62,60	59,60	56,34	53
230	» » » » » 7% » I	73,70	70,20	66,33	63
231	» » » » » 7% » II	67,30	63,90	60,57	57
232	» » » » » 7% » III	77,00	73,50	69,30	66
233	» » » » » 7% » IV	77,60	74,10	69,84	66
234	» » » » » 7% » V	73,35	69,85	66,02	62
235	» » » » » 10% (1-4-1976/1 4-1996)	89,50	84,50	80,55	76
236	» » » » » 10% (1-10-1976/1-4-1996)	89,20	84,20	80,28	75
237	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%	82,50	80,00	74.25	72
238	» » » » 6%	65,00	62,00	58,50	55
239	» » » » 6% conversione	65,00	62,00	58,50	55
240	» » » » 6% « A »	65,00	62,00	58,50	55
241	» » » » OO.PP. 6%	65,00	62,00	58.50	55
242	» » » » 6% trentennale s.s.	65,00	62,00	58,50	55
243	» » » » 6% ventennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55
244	» » » » 6% trentennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55
245	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	65.00	62.00	58,50	55
246	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	65,00	62,00	58,50	55
247	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	65,00	62,00	58,50	55
248	» » » » OO.PP. 6% s.o. quindicennale	65,00	62,00	58,50	55
249	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale	65,00	62,00	58,50	55
250	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	65,00	62,00	58,50	55
251	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale	65,00	62,00	58,50	55
252	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	65,00	62,00	58,50	55
253	» » » Regione Marchigiana 5%	88,85	86,35	79,97	77
254	» » » » » 6%	77,00	74,00	69,30	66
255	» » » » » 7%	65,95	62,45	59,36	56
256	» » » » Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72
257	» » » » » » » 5%	90,50	88,00	81,45	72
258	» » » » » » » 6% conversione	67,00	64,00	60,30	57
259	» » » » » » » 6%	67,05	64,00	60,30	57
260	» » » » » » » OO.PP. 5%	66,50	64,00	59,85	57
261	» » » » » » » OO.PP. 6%	67,00	64,00	60,30	57
262	» » » della Liguria 5%	95,15	92,65	85,64	83
263	» » » » » 6%	78,50	75,50	75,65	67
264	» » » » Toscana 6%	88,65	85,65	79,79	77
265	» » » del Piemonte-Val d'Aosta 6%	65,15	62,15	58,64	55,
266	Istituto Credito Sportivo 6% (1967-1981)	99,20	96,20	89,28	86,
267	» » » 7% (1971-1985)	101,50	98,00	91,35	88,
268	» » » 10% (1975-1985)	—	—	—	—
269	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	99,50	97,00	89,55	87,
270	» » » (quindicennale) 5%	102,20	99,70	91,98	89,
271	» » » » 6% conversione	70,85	67,85	63,77	61,

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
272	Cassa di Risparmio di Roma (quindicennale) 6%	63,30	60,30	56,97	54,27
273	» » » (ventennale) 5%	72,35	69,85	65,12	62,87
274	» » » » 6% conversione	64,85	61,85	58,37	55,67
275	» » » » 6%	62,20	59,20	55,98	53,28
276	» » di Gorizia 5% I serie	96,50	93,50	86,85	84,15
277	» » » 5% II serie	95,75	93,25	86,18	83,93
278	» » V.E. di Palermo 5% I, IV, VI emiss.	96,00	93,50	86,40	84,15
279	» » » » 5% II, III, IV e VII emiss.	97,75	95,25	87,98	85,73
280	» » » » 6% conversione	81,00	78,00	72,90	70,20
281	» » » » 6% XI e XIII serie	86,65	83,65	77,99	75,29
282	» » » » 6% IX, XII, XIV, XVI emiss.	83,50	80,50	75,15	72,45
283	» » di Calabria e Lucania 5%	92,50	90,00	83,25	81,00
284	» » » 6%	82,50	79,50	74,25	71,55
285	» » » » 6% conversione	82,50	79,50	74,25	71,55
286	Credito Fondiario 5%	74,95	71,95	67,46	64,76
287	» » 6% conversione	64,30	61,30	57,87	55,17
288	» » 6% 1985	87,75	84,75	78,98	76,28
289	» » 6% 1986	32,00	79,00	73,80	71,10
290	» » 6% 1987	88,45	85,45	79,61	76,91
291	» » 6% 1988	82,30	79,30	74,07	71,37
292	» » 6% 1990	69,25	66,25	62,33	59,63
293	» » 6% 1991	68,50	65,50	61,65	58,95
294	» » 6% 1992	67,10	64,10	60,39	57,69
295	» » 6% 1993	65,60	62,60	59,04	56,34
296	» » 6% 1995	68,50	63,50	61,65	57,15
297	» » 6% 1996	67,10	64,10	60,39	57,69
298	» » 6% 1997	69,10	66,10	62,19	59,49
299	» » 6% 1998	64,80	61,80	58,32	55,62
300	» » OO.PP. 6% I serie (1961-1986)	78,00	75,00	70,20	67,50
301	» » OO.PP. ventennale 6% s.s.	79,50	76,50	71,55	68,85
302	» » OO.PP. Autostrade 6%	69,50	66,50	62,55	59,85
303	» » OO.PP. ventennale 7% II emiss.	79,00	75,50	71,10	67,95
304	» » OO.PP. » 9% III emiss.	78,75	74,25	70,88	66,83
305	» » OO.PP. Autostrade 9% III emiss.	86,50	82,00	77,85	73,80
306	» » OO.PP. » 6% I emiss. s.o.	78,75	75,75	70,88	68,18
307	» » OO.PP. » 6% II emiss. »	82,15	79,15	73,94	71,24
308	» » OO.PP. » 7% III emiss. »	75,00	71,50	67,50	64,35
309	» » OO.PP. » 9% IV emiss. »	85,50	81,00	65,61	72,90
310	Credito Industriale Sardo 5,50% (1963-1978)	95,30	92,55	85,77	83,30
311	» » » 6% (1964-1979)	93,55	90,55	84,20	81,50
312	» » » 6% (1965-1980) I emiss.	91,50	88,50	82,35	79,65
313	» » » 6% (1965-1980) II emiss.	91,70	88,70	82,53	79,83
314	» » » 6% (1966-1981)	87,75	84,75	78,98	76,28
315	» » » 6% (1968-1983)	79,20	76,20	71,28	68,50
316	» » » 6% (1969-1984)	77,55	74,55	69,80	67,10
317	» » » 7% (1970-1985)	80,80	77,30	72,72	69,57
318	» » » 7% (1971-1986)	82,65	79,15	74,39	71,24
319	» » » 7% (1971-1986) II emiss.	77,10	73,60	69,39	66,24
320	» » » 7% (1972-1987)	73,25	69,75	65,93	62,78
321	» » » 7% (1973-1988)	74,80	71,30	67,32	64,17
322	» » » 9% (1974-1984)	86,85	82,35	78,17	74,12
323	» » » 9% (1974–1984)	87,80	83,30	79,02	74,97
324	» » » 9% (1975–1987)	86,90	82,40	78,21	74,16
325	» » » 9% (1975–1987) II emiss.	86,80	82,30	78,12	74,07
326	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	83,50	81,00	75,15	72,90
327	» » » » Alb. e Tur. 5%	64,75	62,25	58,28	56,03
328	» » » » » » 7% 1990	73,50	70,00	66,15	63,00

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
329	Banca Nazionale del Lavoro Sez. Op. Pub. 5%	75,50	73,00	67,95	65,70
330	» » » » » » 6%	68,50	65,50	61,65	58,95
331	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	72,25	69,25	65,03	62,33
332	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	70,00	67,00	63,00	60,30
333	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	70,00	67,00	63,00	60,30
334	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
335	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
336	» » » » » » » 7% s.s. (1973-1993) III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
337	» » » » » » » 7% s.s. (1973-1993) III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
338	» » » » » » » 8% s.s. (1974-1994) IV emissione	90,25	86,25	81,23	77,63
339	» » » » » » » 9% s.s. (1975-1995) IV emissione	91,50	87,00	82,35	78,30
340	Banco di Sicilia 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
341	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
342	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
343	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	100,75	98,25	90,68	88,43
344	» » 5% OO.PP.	97,55	95,05	87,80	85,55
345	» » 6% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
346	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	92,50	89,50	83,25	80,55
347	» » » 6% » 1966-1981 » F	87,00	84,00	78,30	75,60
348	» » » 6% » 1967-1982 » G	88,70	85,70	79,83	77,13
349	» » » 6% » 1969-1984 » H	74,05	71,05	66,65	63,95
350	» » » 7% » 1971-1986 VII emiss.	78,40	74,90	70,56	67,41
351	» » » 7% » 1973-1988 VII emiss.	76,70	73,20	69,03	65,88
352	» » » 9% » 1974-1989 IX emiss.	96,50	92,00	86,85	82,80
353	Banco di Napoli 5%	87,00	84,50	78,30	76,05
354	» » 6% ord.	69,85	66,85	62,87	60,17
355	» » 6% conversione	73,50	70,50	66,15	63,45
356	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emiss.	77,70	74,20	69,93	66,78
357	» » 7% » » (1972-1987) II emiss.	74,55	71,05	67,10	63,95
358	» » 7% » » (1972-1987) III emiss.	96,85	93,35	87,17	84,02
359	» » 6,50% » » (1973-1980)	93,25	90,00	83,93	81,00
360	» » 7% » » (1973-1988) IV emiss.	72,80	69,30	65,52	62,37
361	» » 8,50% » » (1975-1985)	77,85	73,60	70,07	66,24
362	» » 8,50% » » (1975-1985)	76,75	72,50	69,08	65,25
363	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50%	91,75	91,00	82,58	81,90
364	» » » » » » 4%	75,75	73,75	68,18	66,38
365	» » » » » » 5%	64,70	62,20	58,23	55,98
366	» » » » » » 6%	76,75	73,75	69,08	66,38
367	» » » » » » 7% OO.PP.	68,40	64,90	61,56	58,41
368	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	64,00	61,00	57,60	54,90
369	» » » » » » 6% OO.PP.	64,05	61,05	57,65	54,95
370	» » » » » » 7% OO.PP.	68,00	64,50	61,20	58,05
371	» » di Bologna 3,50%	84,50	82,75	76,05	74,48
372	» » » 4%	82,50	80,50	74,25	72,45
373	» » » 5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
374	» » » 5% III serie	75,60	73,10	68,04	65,79
375	» » » 6% II e III serie conv.	68,35	65,35	61,52	58,82
376	» » » 6% (ex 5%)	68,00	65,00	61,20	58,50
377	» » » 5% OO.PP.	67,80	65,30	61,02	58,77

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
378	Cassa di Risparmio di Bologna 6% OO.PP.	68,15	65,15	61,34	58,64
379	» » » 7% OO.PP.	68,40	64,90	61,56	58,41
380	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
381	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
382	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
383	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
384	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
385	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	101,75	100,00	91,58	90,00
386	» » » » 5%	86,85	84,35	78,17	75,92
387	» » » » 6% conversione	63,85	60,85	57,47	54,77
388	» » » » 6%	63,75	60,75	57,38	54,68
389	» » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	63,00	60,00	56,70	54,00
390	» » » » 6% OO.PP.	63,00	60,00	56.70	54,00
391	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	87,75	85,00	78,98	76,50
392	» » » » » 6% trentennale s.o.	—	—	—	—
393	» » » » » 6% ventennale s.o.	70,65	67,65	63,59	60,89
394	» » » » » 7% quinq. s.o. II em. 1973-97	97,50	94,00	87,75	84,60
295	» » » » » 8% » 1974-94	98,10	94,10	88.29	84,69
396	» » » » » 8% » 1975-80	88,60	84,60	79,74	76,14
397	» » » » » 8% » II em. 1975-80	93,20	89,20	83,88	80,28
398	» » » » » 7% decen. I em.	102,50	99,00	92,25	89,10
399	» » » » » 7% » II » 1971	100,25	96,75	90,23	87,08
400	» » » » » 7% » III » 1972	89,45	85,95	80,51	77,36
401	» » » » » 7% » IV » 1972	85,45	81,95	76,91	73,76
402	» » » » » 7% » V » 1973	83,60	80,10	75,24	72,09
403	» » » » » 7% » VI » 1973	84,70	81,20	76,23	73,08
404	» » » » » 7% (1973-84) VII em. dec.	86,25	82,75	77,63	74,48
405	» » » » » 8% (1974-84) dec.	80,45	76,45	72,41	68,81
406	» » » » » 8% (1975-85) »	—	—	—	—
407	» » » » » 8% (1975-85) »	—	—	—	—
403	» » » » » 8% (1975-85) »	84,55	80,55	76,10	72,59
409	» » » » » 8% (1975-85) II em. dec.	—	—	—	—
410	» » » » » 9% (1976-86) dec.	91,15	86,65	82,04	77,99
411	» » » » » 10% (1976-86) »	91,65	86,65	82,49	77,99
412	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970	78,90	75,40	71,01	67,86
413	» » » » » 7% » s.o. II »	89,00	85,50	80,10	76,95
414	» » » » » 7% » s.o. III »	77,40	73,90	69,66	66,51
415	» » » » » 7% » s.o. IV »	76,55	73,05	68,90	65,75
416	» » » » » 7% » s.o. V »	75,45	71,95	67,91	64,76
417	» » » » » 7% » s.o. VI »	74,50	71,00	67,05	63,90
418	» » » » » 7% » s.o. VII »	74,60	71,10	67,14	63,99
415	» » » » » 7% (1973-88) VIII em. quind.	75,80	72,30	68,22	65,07
420	» » » » » 7% (1974-89) IX » »	84,00	80,50	75,60	72,45
421	» » » » » 8% (1974-89) quindicinnale	76,25	72,25	68,63	65,03
422	» » » » » 8% (1974-89) II em. quindic.	—	—	—	—
423	» » » » » 8% (1975-90) quindicinnale	79,00	75,00	71,10	67,50
424	» » » » » 8% (1976-91) »	82,75	78,75	74,48	70,88
425	» » » » » 9% (1976-91) »	78,85	74,35	70,97	66,92
426	» » » » » 7% vent. I em.	71,90	68,40	64,71	61,56
427	» » » » » 7% » II » 1972 s.o.	71,55	68,05	64,40	61,25
472	» » » » » 7% » III » 1972-92	70,85	67,35	63,77	60,62
429	» » » » » 7% » IV » 1973	71,35	67,85	64,22	61,07
430	» » » » » 7% » V » 1973	71,25	67,75	64,13	60,98
431	» » » » » 7% (1974-94) VI em. Vent.	70,80	67,30	63,72	60,57
432	» » » » » 8% (1974-94) ventennale	71,10	67,10	63,99	60,39
433	» » » » » 8% (1975-95) »	70,30	66,30	63,27	59,67
434	» » » » » 8% (1976-96) »	—	—	—	—

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
435	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 9% (1976-96) ventennale .	—	—	—	—
436	» » » » » 6% s.s. Export 1965 . . .	72,50	69,50	65,25	62,55
437	» » » » » 6% s.s. Export «A» 1968-1979	94,50	91,50	85,05	82,35
438	» » » » » 7% s.s. Export «A» I tr.	106,25	102,75	95,63	92,48
439	» » » » » 6% s.s. Export «B» 1968-1980	100,15	97,15	90,14	87,44
440	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III emiss. 1965-1980	98,50	95,50	88,65	85,95
441	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV emiss. 1965-1980	95,35	92,35	85,82	83,12
442	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V emiss. 1965-1981	97,30	94,30	87,57	84,87
443	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss. .	99,30	96,30	89,37	86,67
444	» » » » » 6% s.s. » » serie A	86,15	83,15	77,54	74,84
445	» » » » » 7% s.s. » » » B	79,10	75,60	71,19	68,04
446	» » » » » 7% s.s. » » » C .	79,20	75,70	71,28	68,18
447	» » » » » 7% s.s. » » » D .	77,70	74,20	69,93	66,78
448	» » » » » 8% s.s. » » » D .	69,70	65,70	62,73	59,13
449	» » » » » 7% s.s. » » » E .	76,70	73,20	69,03	65,88
450	» » » » » 7% s.s. » » » F .	75,60	72,20	68,04	64,98
451	» » » » » 8% s.s. » » » F .	79,50	75,50	71,55	67,95
452	» » » » » 7% s.s. » » » G .	74,20	70,70	66,78	63,63
453	» » » » » 7% s.s. » » » H .	74,60	71,10	67,14	63,99
454	» » » » » 8% s.s. » » » H .	—	—	—	—
455	» » » » » 7% s.s. » » » I .	80,15	76,65	72,14	68,99
456	» » » » » 8% s.s. » » » M .	—	—	—	—
457	» » » » » 8% s.s. » » » O .	75,00	71,00	67,50	63,90
458	» » » » » 9% s.s. » » » P .	—	—	—	—
459	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50%	—	—	—	—
460	» » » » 5%	105,90	103,40	96,31	93,06
461	» » » » 9%	89,00	84,50	80,10	76.05
462	» » » » 10%	88,20	83,20	79,38	74,88
463	Mediocredito Centrale 6% (1967-1977)	94,85	91,85	85,37	82,67
464	» » 6% (1968-1978)	97,55	94,55	87,80	85,10
465	» » 6% (1970-1980)	94,65	91,65	85,19	82,49
466	» » 7% (1971-1979)	93,95	90,45	84,56	81,41
467	» » 7% (1971-1981) I emissione	93,60	90,10	84,24	81,09
468	» » 7% (1971-1981) II »	93,70	90,20	84,33	81,18
469	» » 7% (1972-1982) I »	85,70	82,20	77,13	73,98
470	» » 7% (1972-1982) II »	85,35	81,85	76,82	73,67
471	» » 7% (1973-1983)	85,55	82,05	77,00	73,85
472	» » 7% (1973-1983) II emissione	83,60	80,10	75,24	72,09
473	» » 7% (1973-1983) III »	83,50	80,00	75,15	72,00
474	» » 8% (1974-1982)	85,30	81,30	76,77	73,17
475	» » 9% (1974-1982)	91,65	87,15	82,49	78,44
476	» » 9% (1975-1983)	90,50	86,00	81,45	77,40
477	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5% (1948-1978)	94,85	92,35	85,37	83,12
478	» » » » » » D 5% (1953-1983)	76,70	74,20	69,03	66,78
479	» » » » » » F 5% (1963-1993)	59,20	56,70	53,28	51,03
480	» » » » » » G 6% (1970-1995)	91,60	88,60	82,44	79,74
481	» » » » » » H 7% (1974-1999)	98,00	94,50	88,20	85,05
482	» » » » » » HB 7% (1974-1995)	94,45	90,95	85,01	81,86
483	» » » » » » I 8% (1975-1995)	94,15	90,15	84,74	81,14
484	» » » » » » L 9% (1976-1996)	88,10	83,60	79,29	75,24
485	Istituto Mobiliare Italiano 6% XX emissione	101,40	98,40	91,26	88,56
486	» » » 5% XXII »	95,45	92,95	85,91	83,66
487	» » » 5% XXIII »	81,90	79,40	73,71	71,46

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
488	Istituto Mobiliare Italiano 5,50% XXIV emissione	79,90	77,15	71,91	69,44
489	» » » 6% XXV »	83,50	80,50	75,15	72,45
490	» » » 6% XXVI »	70,50	67,50	63,45	60,75
491	» » » 6% XXVII »	68,35	65,35	61,52	58,82
492	» » » 7% XXVIII »	74,40	70,90	66,96	63,81
493	» » » 7% XXIX »	74,30	70,80	66,87	63,72
494	» » » 7% XXX »	103,00	99,50	92,70	89,55
495	» » » 7% XXXI » optate	93,40	89,90	84,06	80,91
496	» » » 7% XXXI »	91,00	87,50	81,90	78,75
497	» » » 7% XXXII (1971-1983)	82,10	78,60	73,89	70,74
498	» » » 7% XXXIII emissioni non optate 1972-1988	78,70	75,20	70,83	67,68
499	» » » 7% XXXIII optabili 1972-1978	87,70	84,20	78,93	75,78
500	» » » 7% XXXIV emissione 1971-1991	71,75	68,25	64,58	61,43
501	» » » 7% XXXV » 1972-1987	75,90	72,40	68,31	65,16
502	» » » 7% XXXVII » 1973-1994	77,50	74,00	69,75	66,60
503	» » » 7% XXXVIII » 1973-1994	68,35	64,85	61,52	58,37
504	» » » 7% XXXIX » 1973-1991	72,40	68,90	65,16	62,01
505	» » » 7% XL » 1973-1993	95,50	92,00	85,95	82,80
506	» » » 8% XLI » 1974-1992	73,25	69,25	65,93	62,33
507	» » » 8% XLII » 1974-1994	70,05	66,05	63,05	59,45
508	» » » 8% XLIII » 1974-1984	83,70	79,70	75,33	71,73
509	» » » 8% XLV » 1975-1985	82,70	78,70	74,43	70,83
510	» » » 10% XLVIII » 1975-1986	81,40	76,40	73,26	68,76
511	» » » 10% XIL » 1975-1977	88,25	83,25	79,43	74,93
512	» » » 10% L » 1976-1983	93,10	88,10	83,79	79,29
513	» » » 10% LIII » 1976-1981	93,10	88,10	83,79	79,29
514	» » » 6% Credito Navale (sez. Aut. I.M.I.) 1963-80	94,95	91,95	85,49	82,76
515	» » » 6% » » » » » 1967-83	82,00	79,00	73,80	71,10
516	» » » 7% » » » » » 1970-87	74,85	71,35	67,37	64,22
517	» » » 7% » » » » » 1973-91	78,95	75,45	71,06	67,91
518	» » » 10% » » » » » 1975-90	88,10	83,10	79,29	74,79
519	» » » 6,50% serie speciale 1964	82,45	79,20	74,21	71,28

(8394)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polveri nere da caccia

Con decreto ministeriale 14 aprile 1977 le polveri nere da caccia denominate « Black Silver n. 1 » e « Black Silver n. 2 » che la società Snia Viscosa intende produrre, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificate nella 1ª categoria — gruppo *A* — dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(8945)

Riconoscimento e classificazione di sistema d'accensione

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1977 il sistema di accensione denominato « Nonel » privo di detonatore e costituito da solo tubicino rivestito di esplosivo, fabbricato dalla società Nitro Nobel A.B. di Gyttorp (Svezia) classificato nella 2ª categoria — gruppo *A* — dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a seguito di nuovo esame è classificato nella 5ª categoria — gruppo *B* — del detto allegato.

Per quanto concerne la fabbricazione del sistema in argomento, che comporta l'impiego di esplosivo HMX, dovranno essere osservate le norme previste per gli esplosivi di 2ª categoria.

(8947)

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1977 la polvere da caccia denominata « 205/S » che la società Snia Viscosa intende produrre è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificata nella 1ª categoria — gruppo *B* — dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(8946)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Desio

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 giugno 1977, n. 205/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Desio (Milano), adottato con delibera consiliare 30 aprile 1975, n. 181/1.

Con lo stesso provvedimento è stato deciso sulle osservazioni presentate al P.I.P. e di cui alla delibera consiliare 30 dicembre 1975, n. 322.

(8492)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per titoli, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;
Visto il regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;
Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 4 luglio 1977;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di istruzione elementare superiore (quinta elementare).

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'Ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il luogo di nascita.
Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.
Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare quei documenti che possono costituire titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe), nonchè ogni altro eventuale titolo di studio superiore. I suddetti titoli di studio debbono contenere anche i voti riportati nelle singole materie;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni.

Gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare, a seconda che siano impiegati civili o militari, rispettivamente:

copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

stato di servizio o copia del foglio matricolare comprovante il servizio prestato presso l'amministrazione militare.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente comma.

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore a quella della presente deliberazione;

c) attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti l'attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato indicando la data d'inizio e quella dell'eventuale cessazione;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei pubblici concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica e dalle amministrazioni dello Stato;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le eventuali specializzazioni tecniche conseguite, ecc.).

Non formeranno oggetto di valutazione quei titoli che non siano documentati nelle forme suindicate e che non siano prodotti in competente bollo.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione e stabilirà nella prima riunione i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

Esame e valutazione dei titoli

Art. 5.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

Titoli di preferenza e precedenza

Art. 6.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - via Cesare Balbo, 16 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti in bollo comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 7.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli presentati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) pagella scolastica o copia conforme debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza elementare, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 6 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che,

a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta.

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 6

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 9, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Istituto centrale di statistica, e in qualunque momento potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628 modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 11.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il presidente: De Meo

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale -
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non aver procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . .;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . .;

9) di aver prestato servizio presso (7) . . . . dal . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

11) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (8) . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinario.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 3 del bando di concorso:

. . . . . .
. . . . . .

Data . . . .

Firma del candidato
. . . . (9)

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero, perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(8) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(9) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(8769)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 476/P del 22 luglio 1977, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 247/P del 26 aprile 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 20 maggio 1976.

(8770)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica al decreto ministeriale 14 aprile 1976 relativo alla graduatoria del concorso ad ottanta posti di operaio comune.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1977, registro n. 11 Giustizia, foglio n. 397, con il quale viene rettificato il decreto ministeriale 14 aprile 1976, relativo alla graduatoria del concorso ad ottanta posti di operaio comune, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1973.

(8420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a duecentosessantasette posti di tecnico laureato in prova nel ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 21-22 del 26 maggio-2 giugno 1977, è stato pubblicato il bando di concorso riservato, per titoli, a duecentosessantasette posti di tecnico laureato in prova nel ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(8365)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 giugno 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del marzo 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1977, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 293, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1975.

(8124)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Piemonte e Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 giugno 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del marzo 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 131, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Piemonte e Lombardia, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975.

(8125)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 giugno 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del marzo 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 132, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Sicilia, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1975.

(8126)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacante nel comune di Trento

Con deliberazione della giunta provinciale 10 giugno 1977, n. 4192, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacante nel comune di Trento.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(8253)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

Il medico provinciale avverte che con proprio decreto 13 luglio 1977, n. 2065, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte mediche di:

Arquata del Tronto, Ascoli Piceno (1ª condotta), Carassai, Cossignano, Francavilla d'Ete, Massafermana, Grottazzolina, Monsampietro Morico, Montappone, Montedinove, Montegallo, Montegiberto, Montegiorgio (1ª condotta), Montemonaco, Consorzio Monterinaldo-Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone (1ª condotta), Roccafluvione (2ª condotta), S. Elpidio a Mare (1ª condotta), Consorzio Smerillo-Montefalcone Appennino, Torre S. Patrizio.

Il termine utile per la presentazione dei documenti scade alle ore 12 del 30 ottobre 1977. Il bando di cui sopra è stato trasmesso per la pubblicazione a tutte le regioni, a tutte le prefetture, a tutti gli uffici dei medici provinciali, a tutti i comuni della provincia, nonchè agli altri enti interessati.

(8255)

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

Il medico provinciale avverte che con proprio decreto 13 luglio 1977, n. 2066, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte ostetriche di:

Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Belmonte Piceno, Cossignano, Grottammare, Montefiore dell'Aso, Monteleone di Fermo, Montelparo, Consorzio Monte Vidon Combatte, Petritoli, Monte Vidon Corrado, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, S. Vittoria in Matenano.

Il termine utile per la presentazione dei documenti scade alle ore 12 del 30 ottobre 1977. Il bando di cui sopra è stato trasmesso per la pubblicazione a tutte le regioni, a tutte le prefetture, a tutti gli uffici dei medici provinciali, a tutti i comuni della provincia, nonchè agli altri enti interessati.

(8254)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. RASORI » DI PARMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente pneumotisiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Parma.

(8941)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(8940)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale Marino;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(8942)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(8943)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(8925)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1977, n. **31.**

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1972, n. 4, sulla partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui decide l'urgenza, il consiglio regionale può deliberare con la maggioranza dei due terzi dei presenti che la partecipazione preventiva non venga effettuata ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente articolo:

« *Partecipazione preventiva.* — Le commissioni consiliari decidono in quali casi è promossa la partecipazione.

La partecipazione è in ogni caso promossa, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2, quando lo richieda un presidente di un gruppo consiliare, o uno tra i soggetti indicati ai numeri 1), 2) e 3), del successivo art. 6.

La richiesta in forma scritta deve pervenire alla segreteria della commissione consiliare competente prima della trattazione dell'atto in commissione ».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« Ai consiglieri deve essere fornita, al momento della discussione in aula, una breve sintesi dei contributi emersi dalla partecipazione ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di presidenza nell'ambito dei tempi previsti dal regolamento interno, fissa il termine massimo, che non può essere comunque inferiore a trenta giorni, entro il quale deve essere espletata la partecipazione e ne dà notizia unitamente alla pubblicazione di cui al comma precedente ».

Art. 5.

All'art. 7 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« La proposta di modifica formulata in forma scritta mediante la presentazione di un testo alternativo deve essere oggetto di una risposta scritta al proponente da parte della commissione. Tale risposta deve contenere le motivazioni giustificative in caso di non accoglimento ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 *maggio* 1977 (*atto n.* 529) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *giugno* 1977.

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1977, n. **32.**

Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di adeguare le dimensioni degli interventi della Regione alle effettive necessità della zootecnia, è istituito lo schedario degli allevamenti zootecnici presso l'ufficio agricoltura del dipartimento per i problemi economici.

Le rilevazioni riguardano, quale che ne sia la consistenza, gli allevamenti zootecnici relativi in particolare alle seguenti specie animali: bovini, suini, ovini e caprini, equini, allevati ad ogni titolo e di qualsiasi attitudine funzionale.

Art. 2.

Lo schedario è costituito mediante segnalazioni effettuate dai singoli allevatori.

L'aggiornamento dello schedario verrà attuato annualmente, sempre su segnalazione dei singoli allevatori, da effettuarsi entro il 31 gennaio e avuto riguardo ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le segnalazioni di cui ai precedenti commi devono pervenire all'ufficio agricoltura del dipartimento per i problemi economici direttamente o per il tramite dei comuni.

Art. 3.

Per la tenuta dello schedario e per il coordinamento dell'attività di raccolta e di elaborazione dei dati, l'ufficio agricoltura del dipartimento per i problemi economici è assistito da una apposita commissione tecnica con funzione consultiva.

La commissione, nominata con decreto dal presidente della giunta, è composta da un rappresentante della giunta con funzioni di presidente, e dai seguenti undici membri:

un funzionario dell'ufficio agricoltura del dipartimento per i problemi economici per ciascuna delle sezioni di Perugia e Terni;

un funzionario veterinario dell'ufficio servizi sanitari e socio-assistenziali, del dipartimento per i servizi sociali;

un rappresentante per ciascuna delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura operanti nella Regione;

un rappresentante dell'Ente di sviluppo nell'Umbria;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

un rappresentante delle associazioni allevatori;

un rappresentante del Centro regionale umbro ricerche economiche e sociali (CRURES);

tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative.

Funge da segretario un funzionario dell'ufficio agricoltura del dipartimento per i problemi economici.

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Nella concessione delle provvidenze della Regione dirette al miglioramento ed al potenziamento del settore zootecnico costituirà, a parità di condizioni, titolo di preferenza avere segnalato e aggiornato i dati relativi agli allevamenti con le modalità previste dal precedente art. 2.

Art. 5.

L'ispettorato compartimentale agrario ogni anno ed entro la data del 30 settembre, previo parere della commissione, stabilisce le modalità da seguire per la tenuta e l'aggiornamento dello schedario, particolarmente per quanto concerne le specie

animali oggetto dell'indagine, la predisposizione della scheda di segnalazione, l'effettuazione dei controlli sulla rispondenza dei dati segnalati.

Per il primo impianto dello schedario l'ufficio agricoltura del dipartimento per i problemi economici provvederà agli adempimenti di cui al comma precedente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le informazioni raccolte nello schedario sono vincolate al segreto d'ufficio e non possono essere rese note per nessun motivo se non a titolo statistico collettivo, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Art. 7.

Sulle somme stanziate con la presente legge graveranno tutte le spese per la costituzione e l'aggiornamento dello schedario, nonchè le spese per il funzionamento e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è stata stanziata per l'anno 1977 la somma di lire 60 milioni da imputare al cap. 1190, rubrica 6, zootecnia, di nuova istituzione, denominato: « Spese per la istituzione e il funzionamento dello schedario degli allevamenti zootecnici ».

All'onere previsto dalla presente legge si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1977 denominato « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » (n. 4 dell'elenco 4 allegato al bilancio 1977).

Gli stanziamenti per gli anni successivi saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 *maggio* 1977 (*atto n.* 534) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *giugno* 1977.

(8445)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. **33.**

Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45: Aumento stanziamento contributi scuole materne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **31** *del* 13 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45 è autorizzata, limitatamente all'anno 1977, l'ulteriore spesa di L. 30.000.000 da imputare sul cap. 2300 « Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne » mediante prelevamento di pari importo dal cap. 3130 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio per l'esercizio 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 2 *giugno* 1977 (*atto n.* 543) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *luglio* 1977.

(8446)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. **34.**

Disciplina della istituzione di nuovi presìdi di diagnosi e cura. Norme transitorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino all'entrata in vigore del piano regionale per i servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, è vietato il rilascio di autorizzazioni all'apertura dei presìdi gestiti da privati di cui agli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, potrà essere rilasciata, secondo le attribuzioni espressamente indicate dalla legge regionale 19 luglio 1972, n. 13, rispettivamente dal consiglio regionale e dalla giunta regionale, autorizzazione in deroga al divieto stabilito dalla presente legge, qualora la rete dei servizi sanitari esistenti in ciascuno degli ambiti territoriali stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, dovesse giustificare l'attivazione dei presìdi di cui al comma precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 *giugno* 1977 (*atto n.* 547) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *luglio* 1977.

(8447)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1977, n. **16.**

Bilancio di competenza e di cassa 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(8822)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772240)